



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in

**ECONOMIA E COMMERCIO**

**DIRITTO DI VISITA AI TEMPI DEL COVID-19**

**RIGHT OF VISIT DURING COVID - 19**

Relatore:

Prof. Putti Pietro Maria

Rapporto Finale di:

Montella Daniele

Anno Accademico 2019/2020

## **INDICE**

### **INTRODUZIONE**

Affido condiviso.....	2
-----------------------	---

### **CAPITOLO 1 - IL DIRITTO DI VISITA**

1.1 Diritto di visita.....	6
1.2 Mancato esercizio diritto di visita .....	9
1.3 Conflittualità tra genitore e figlio .....	10
1.4 Genitore affidatario ostacola visite .....	11
1.5 Rappresentanza e usufrutto legale .....	13
1.6 Diritto di visita dei nonni .....	13

### **CAPITOLO 2 – IL DIRITTO DI VISITA DURANTE**

#### **L'EMERGENZA COVID - 19**

2.1 Covid-19: il diritto di visita ai figli al tempo dell'emergenza sanitaria .....	15
2.2 UNCC e risposte dei tribunali .....	20

### **CONCLUSIONI**

Conclusioni personali .....	26
-----------------------------	----

### **BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI**

Riferimenti .....	28
-------------------	----

## **INTRODUZIONE**

### **AFFIDO CONDIVISO**

Con la riforma del diritto di famiglia del 2006 il nostro ordinamento giuridico pone l'affidamento condiviso come regola generale in caso di separazione o divorzio dei coniugi con figli. In queste situazioni l'affido condiviso rappresenta una condizione ideale per i figli, purché sia vissuto in modo pieno e rispettoso di quanto previsto dalla Legge. Il fatto che il rapporto coniugale sia venuto meno non significa che debba venir meno anche quello tra genitore e figlio, al quale, invece, deve essere garantita la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che devono partecipare insieme alla cura, all'istruzione, all'educazione e al mantenimento della prole. La regola dell'esercizio congiunto resta ferma alle decisioni di maggiore interesse per i figli. Lo strumento migliore per garantire ai minori una crescita serena è, appunto, rappresentato dal diritto dei figli alla bigenitorialità. L'affidamento condiviso, nella pratica, comporta che i figli, anche dopo la rottura del legame matrimoniale dei propri genitori, siano affidati sia alla madre che al padre e mantengano con entrambi dei rapporti equilibrati e significativi. A stabilirlo, più in particolare, è l'articolo 337-ter del Codice civile, il quale al primo comma sancisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con

ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. È evidente come a un figlio non debba essere negata la figura del genitore non affidatario.

L'articolo 211 della legge numero 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia aggiunge che il coniuge, cui i figli sono affidati, ha diritto a percepire gli assegni familiari.

I tempi e le modalità di presenza dei figli presso l'altro vengono stabiliti in sede di separazione direttamente dalle parti, nel caso in cui i genitori abbiano saputo attenuare i conflitti in vista di un pacifico rapporto con i figli, o in caso di mancato accordo, dal giudice. La presenza di un accordo tra i genitori circa l'affidamento dei figli non solleva, tuttavia, il giudice dal compito di ricercare l'esclusivo interesse della prole e di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del contenuto dello stesso. Il minore non dovrà necessariamente dividere a metà il tempo da trascorrere con la madre e con il padre, ma saranno i genitori o il giudice a stabilirlo. Visto che la regola autoimposta è maggiormente accettata rispetto a quella stabilita dal giudice, l'accordo tra i coniugi deve considerarsi la prevalente forma di realizzazione e tutela dell'interesse dei figli. Il giudice decide quindi chi sarà il genitore con il quale il minore andrà a convivere e presso il quale stabilirà la propria residenza anagrafica (genitore collocatario) e le modalità con cui il genitore non collocatario eserciterà il proprio diritto di visita. Se l'affidamento

viene disposto a favore di terzi, dovrà controllare che questa sia l'unica strada percorribile per assicurare al minore un adeguato ambiente di crescita.

Oltre alle modalità di esercizio dei diritti del genitore non affidatario, il giudice può porre limiti e condizioni all'esercizio della potestà dell'affidatario e stabilire che essa sia comunque esercitata da entrambi i coniugi, evitando che le decisioni di maggior importanza siano assunte esclusivamente dall'affidatario (articolo 155, terzo comma, c.c.).

L'affidamento esclusivo, invece, viene disposto unicamente nel caso in cui esista, nei confronti di uno dei due genitori, una manifesta incapacità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in contrasto all'interesse del minore. L'affidamento esclusivo può essere disposto, ad esempio, nel caso in cui uno dei genitori abbia posto in essere comportamenti violenti nei confronti dell'altro o dei figli, quando uno dei genitori presenti gravi problemi di salute mentale, come un accertato disturbo della personalità che lo porti ad assumere comportamenti aggressivi, se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (non si provvede alla cura e all'educazione del figlio minore, non si versa l'assegno di mantenimento, ci si rende irreperibili) o nel caso in cui il genitore faccia uso di sostanze stupefacenti.

Il collocamento fa riferimento, invece, solo alla situazione di fatto di residenza del figlio ed è, quindi, dove il minore va a vivere per la parte prevalente dell'anno. Di solito, i figli vengono collocati presso la madre, pur mantenendo l'affidamento

condiviso a entrambi i genitori. Per decidere quale sia il genitore più adatto a ricoprire il ruolo di collocatario per molti anni i giudici hanno utilizzato il sistema della cosiddetta *maternal preference* vale a dire il principio della prevalenza della madre per i bambini di età scolare e prescolare. Si riteneva cioè preferibile far convivere il figlio minore con la madre, poiché solitamente è questa che si occupa della cura della prole, specialmente dei bambini piccoli. Di recente, tuttavia, i tribunali hanno deciso di dare maggiore rilevanza al principio della bigenitorialità. Il criterio con cui i giudici devono improntare la decisione sull'affidamento e la collocazione dei figli è esclusivamente l'interesse del minore, mettendo madre e padre sullo stesso piano. Nella decisione sull'affidamento e sulla collocazione vanno valutate le risorse genitoriali di ciascuno dei due e la decisione deve ricadere sul genitore che esercita in modo più maturo la responsabilità genitoriale.

## **CAPITOLO 1 - IL DIRITTO DI VISITA**

### **1.1 DIRITTO DI VISITA**

Fra le modalità speciali dell'esercizio dei diritti e dei doveri del genitore escluso dall'affidamento, una delle più conflittuali è costituita dalla visita ai figli, espressione che comprende tutte le regolamentazioni, concordate dai coniugi e omologate dal giudice o da lui imposte, degli incontri con i figli. Il diritto di visita risiede nel diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli e viceversa. Al diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, infatti, corrisponde quello del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo: il genitore, quindi, non ha solo il diritto di vedere la prole, ma anche il dovere. Come già detto, il genitore affidatario ha il diritto e il dovere di esercitare un controllo sull'istruzione e educazione impartite al minore, e il diritto di visita può riguardarsi come espressione di tale controllo. Solo in casi eccezionali potrebbe escludersi tale diritto, ossia quando al figlio ne venga un reale e grave pregiudizio, non sulla base di una valutazione di opportunità, né tantomeno a causa di un giudizio sofferto dal genitore affidatario. Il diritto di visita può essere escluso o limitato in presenza di fatti gravissimi correlabili esclusivamente alle esigenze e agli interessi dei figli; il giudice può quindi imporre al genitore non affidatario quelle cautele e restrizioni necessarie.

Devono essere individuati i giorni, gli orari, gli eventuali periodi di tempo prolungati (nel corso delle vacanze estive o delle festività) nei quali il genitore non affidatario può vedere il figlio minore e trascorrere tempo con lui. Tali modalità non vengono disciplinate dalla legge ma stabilite ispirandosi a criteri di buon senso, al fine di garantire l'equilibrio ed il benessere del minore. Di solito si cerca di evitare che il minore sia costretto a modificare eccessivamente le proprie abitudini di vita e ad effettuare continui spostamenti, quindi, di concentrare la permanenza presso il genitore non affidatario nei week end e non nel corso della settimana con tutte le conseguenze che ne derivano, specie nel corso dell'anno scolastico. La prassi è dunque quella di garantire la presenza del minore presso il genitore non convivente magari un solo giorno durante la settimana e privilegiare il prolungamento nei fine settimana o nei periodi di vacanza da scuola. In casi molto rari, del tutto eccezionali e che hanno come presupposto imprescindibile la residenza dei genitori nella medesima città, si prevede l'affidamento alternato del minore per periodi più lunghi ed analoghi (una settimana, due settimane, un mese e così via) in successione presso il padre e presso la madre. Il giudice può stabilire un regime secondo cui il figlio rimanga con il genitore collocatario per un tempo ben superiore rispetto all'altro. Infatti, l'affido condiviso non presuppone necessariamente tempi uguali di permanenza del figlio con entrambi i genitori. Questo significa che è legittima la decisione del giudice di garantire il diritto di visita del padre solo per due o tre pomeriggi a settimana (sul presupposto che,



durante la mattina, il bambino frequenti la scuola) oltre a un giorno del weekend. Sui tempi di frequentazione del padre la legge non dice nulla, rilasciando al giudice ampio potere decisionale in base al caso concreto, all'età e alle scelte del bambino, ai rapporti e alla distanza geografica tra i genitori. Il giudice, in presenza di richiesta dei genitori, potrebbe emettere una decisione generica, senza indicare i giorni della settimana nei quali il padre ha diritto a vedere i figli, lasciando autonomia ai genitori di organizzarsi secondo i rispettivi impegni. In caso di grave conflittualità tra i genitori le regole devono essere precise. Sarebbe illegittimo un provvedimento in base al quale il padre può vedere il figlio solo a fine settimana alterni. La limitazione alle visite lede infatti il diritto alla bigenitorialità. Se il figlio è neonato o comunque molto piccolo, il diritto di visita del padre deve essere bilanciato con le esigenze del bambino, in modo da garantirgli l'allattamento e una presenza preponderante della madre. Tuttavia, compito del padre è instaurare una relazione stabile con il figlio, prendendosi cura anche delle sue esigenze primarie. Se i genitori optano per una separazione consensuale sono loro che devono stabilire i tempi e le modalità di frequentazione dei figli minori da parte del genitore non collocatario, senza mai arrivare ad esentare il padre dagli incontri con il figlio; in tal caso, il tribunale non potrebbe omologare l'atto.

## **1.2 MANCATO ESERCIZIO DIRITTO DI VISITA**

Il nostro Codice penale punisce il genitore che viola gli obblighi di assistenza familiare non rispettando il provvedimento del giudice, non curando l'educazione del figlio minore, disinteressandosi delle sue condizioni di salute e della sua istruzione e non partecipando in nessun modo alla sua vita. Il coniuge non affidatario non si può sottrarre alle comuni responsabilità anche affettive verso i figli, andando ad aggravare irragionevolmente quello stato di privazione in cui questi per forza di cose si trovano. Il genitore può essere sottoposto a processo per il reato, di cui all'articolo 570 del Codice penale, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e condannato alla pena della reclusione fino ad un anno o alla multa da centotré euro a mille trentadue euro. Sul piano civile, invece, nel caso in cui il genitore non eserciti il diritto di visita, il giudice può far discendere da tale suo comportamento l'applicazione dell'affidamento esclusivo. Nei casi più gravi, il mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario può determinare conseguenze ancora più gravi, ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 350 del Codice di procedura civile e l'obbligo al risarcimento del danno. Se l'assenteismo del padre genitore causa al figlio un danno consistente come una lesione della sua serenità, quest'ultimo può rivolgersi al giudice per ottenere una somma a titolo di risarcimento per le sofferenze e le difficoltà patite per via del disinteresse dello stesso.

Essendo tale danno non facilmente dimostrabile né quantificabile, a liquidarlo sarà il giudice secondo equità. Si parla, in casi simili, di danni endofamiliari: con tale espressione si fa riferimento alle lesioni derivanti da condotte poste in essere in violazione di obblighi genitoriali e che si ripercuotono sui diritti fondamentali della persona, quali la dignità e il decoro.

### **1.3 CONFLITTUALITÀ TRA GENITORE E FIGLIO**

In alcuni casi può accadere che tra il figlio e il genitore non convivente sussistano dei rapporti conflittuali; tale circostanza non è, tuttavia, di per sé sufficiente a legittimare l'altro genitore a negare l'esercizio del diritto di visita. Come stabilito da numerose pronunce della Corte di Cassazione, in presenza di un rapporto conflittuale tra minore e genitore non affidatario o in caso di rifiuto del figlio di vedere il padre, sussiste il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice tutte le volte in cui la madre non cerchi di collaborare per la riuscita degli incontri, cercando di far in modo che si ripristini il rapporto padre/figlio nell'interesse di quest'ultimo. Se la situazione è gravemente compromessa è possibile affidarsi a uno psicologo che aiuti nella corretta gestione della dinamica familiare. La possibile completa esclusione può avvenire se un figlio minore, ormai divenuto adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle sue motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario

sentimenti di avversione radicati al punto da non poter essere rimossi nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche. Vanno, infatti, valutate la profondità e l'intensità di tali sentimenti per decidere se disporre il prosieguo degli incontri, senza che questo generi gravi traumi ma col solo intento di risanare le conflittualità.

#### **1.4 GENITORE AFFIDATARIO OSTACOLA VISITE**

La separazione può dar luogo a situazioni problematiche, soprattutto nei casi in cui il rapporto tra gli ex coniugi sia particolarmente conflittuale. Purtroppo, spesso accade che i figli, soggetti da tutelare, diventino strumenti di vendetta nei confronti dell'ex: il comportamento della madre che impedisce all'ex marito o all'ex compagno di vedere i figli ed esercitare quindi il proprio diritto di visita, costituisce reato. Il Codice penale punisce, infatti, chi viola un ordine imposto da un provvedimento del giudice. Se quindi essa si ostina ad impedire l'esercizio del diritto di visita, il padre può presentare querela nei suoi confronti per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Per la madre che non consente al padre di esercitare il proprio diritto di visita possono sussistere anche conseguenze sul piano civile, venendo condannata al risarcimento del danno.

Con l'espressione sindrome da alienazione familiare si fa riferimento ad un vero e proprio disturbo causato dal comportamento di un genitore (definito genitore

alienante) che porta i figli a dimostrare astio e rifiuto verso l'altro genitore (definito genitore alienato). Si tratta di un incitamento portato avanti da uno dei genitori affinché il figlio si allontani dall'altro. La giurisprudenza ha definito che perde l'affidamento condiviso la madre che allontana i figli dal padre, o viceversa, sgretolandone ai loro occhi la figura e facendo in modo che gli stessi arrivino a disprezzarlo, sino a non riconoscerne l'autorevolezza e il rapporto genitoriale.

Può accadere che i genitori intendano andare a vivere in località diverse, anche molto distanti. In tal caso sorgerebbero notevoli ostacoli di ordine logistico, come i trasporti o anche soltanto economico, alle visite del genitore non affidatario, andando in contrasto con l'interesse del minore. È difficile ipotizzare un divieto da parte del giudice della separazione al trasferimento del genitore affidatario, in quanto contrasterebbe con il principio di libertà di domicilio garantito dalla Carta costituzionale. Perciò si dovrebbero assumere particolari accorgimenti e modifiche delle modalità di affidamento, come ad esempio concentrare le visite del genitore non affidatario in un arco di tempo continuo (ad esempio una settimana al mese) piuttosto che intervallato (ad esempio uno o due giorni alla settimana), oltre alla ripartizione, se possibile, dei costi e dei sacrifici.

## **1.5 RAPPRESENTANZA E USUFRUTTO LEGALE**

Se il minore ha un proprio patrimonio, il giudice dispone circa l'amministrazione dei beni. In caso contrario, essi saranno amministrati dall'affidatario, ad eccezione delle decisioni di maggior importanza da adottarsi da entrambi i coniugi con rappresentanza esterna da parte del primo.

## **1.6 DIRITTO DI VISITA DEI NONNI**

A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo numero 154/2013, anche i nonni sono tutelati dal nostro ordinamento. Essi hanno il diritto di mantenere con i minori dei rapporti significativi e se vengono impediti è possibile ricorrere al giudice affinché adotti i provvedimenti che, nell'esclusivo interesse del minore, risultino i più idonei. La visita dei nonni non viene fatta corrispondere a un vero e proprio diritto di questi, quanto piuttosto al diritto del minore di conservare i rapporti preesistenti e di consolidare, attraverso tali relazioni, il proprio processo di crescita e maturazione. Mentre in passato ai nonni non era attribuito alcun diritto autonomo rispetto ai nipoti e la giurisprudenza non riconosceva loro alcuna possibilità di intervento nel giudizio di separazione, oggi si richiama l'interesse del minore in modo da assicurargli, per quanto possibile, la continuità di presenza dei soggetti che avevano dimestichezza con lui durante la convivenza familiare. Se sussistono ragioni per le quali il rapporto tra parenti e minore è contrario all'interesse del minore stesso, come ad esempio l'accertamento che tali persone

in passato si siano disinteressate, il genitore può non consentire a parenti e ascendenti di frequentare il minore. Se invece il rifiuto del genitore è ingiustificato, i parenti possono agire davanti al tribunale per i minorenni per ottenere un provvedimento nei confronti del genitore o dei genitori.

## **CAPITOLO 2 – IL DIRITTO DI VISITA DURANTE L'EMERGENZA COVID – 19**

### **2.1 COVID-19: IL DIRITTO DI VISITA AI FIGLI AL TEMPO DELL'EMERGENZA SANITARIA**

La necessità di contenere il diffondersi del coronavirus, obbligando il Governo a emettere restrizioni alle possibilità di spostamento, ha inciso pesantemente sulla frequentazione dei figli da parte dei genitori separati. La gestione dei figli durante l'emergenza è quindi diventata un problema per i genitori, con riguardo all'ammissibilità dei trasferimenti dei figli minori per l'esercizio del diritto di visita.

Mentre i D.P.C.M. di inizio marzo permettevano il prosieguo di tale diritto, dopo il D.P.C.M. del 22 marzo la situazione cambiava radicalmente. Il D.P.C.M. del 9 marzo aveva chiaramente enunciato che le limitazioni agli spostamenti non avrebbero riguardato i passaggi dei figli da un genitore all'altro in affidamento condiviso, anche nel caso di sconfinamenti in altro comune. In data 10 marzo 2020 il Governo, sul sito istituzionale, aveva chiarito che gli spostamenti per raggiungere o per condurre i figli presso di sé erano consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Alla luce dell'interpretazione che precede, si poteva dunque affermare



che il diritto di visita era consentito dai decreti ministeriali dell'8/9 marzo 2020, rientrando nelle situazioni di necessità ivi previste.

La normativa non prevedeva alcuna figura di genitore giuridicamente diversa, in caso di affidamento condiviso, per cui non avrebbe senso indirizzare le preoccupazioni al solo genitore non collocatario. Inoltre, erano stati modificati i termini usati nella stessa norma che tutela i diritti del minore, qualificando come “significativi” anziché “equilibrati e continuativi” i rapporti che davano sostanza alla bigenitorialità, riconfigurata ad una “stabile consuetudine di vita”. Inoltre, era stata concessa ad entrambi facoltà di rinunciare a vedersi: si rimarcava, in via speculare, il carattere non obbligato ed incoercibile del dovere di frequentazione del genitore, il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata. Tutto ciò aveva generato atteggiamenti di supponenza e strapotere nel genitore prescelto, con la tendenza a trattenere i figli presso di sé, e disimpegno o timore di una completa emarginazione nell’altro.

Altro problema andava ricondotto al fatto che solitamente i figli sono collocati presso uno dei genitori, al quale viene assegnata la casa familiare, e all’altro viene attribuito un diritto di visita tipicamente consistente in un fine settimana breve ogni due, al quale si aggiungono due pomeriggi quando il fine settimana è con il collocatario e uno nell’altra settimana. Questo vuol dire che nell’emergenza i figli nell’arco di due settimane avrebbero dovuto traslocare otto volte, mentre in caso di un regime paritetico, ad esempio a settimane alternate, solo due.

Va inoltre ricordato che i figli, solitamente, in metà dei fine settimana si trovano presso il genitore non collocatario, quindi al momento dell'entrata in vigore del decreto in buon numero si sono trovati presso di lui. Una soluzione suggerita era stata quella di congelare a tempo indeterminato gli spostamenti per esercitare il diritto di visita, ma era apparso improponibile, per ovvie ragioni pratiche e giuridiche al contempo, pensare di trasferire di urgenza il figlio nell'abitazione del collocatario, che tra l'altro, non sarebbe stato necessariamente in grado di offrire ai figli una superiore protezione dal virus, se non per la zona di residenza meno colpita.

Invece, il decreto del 22 marzo vedeva adottare misure sempre più restrittive nei confronti della popolazione, tra cui l'eliminazione della possibilità di spostamento per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (articolo 1 comma 1 lett. b). Con questo nascevano degli interrogativi su possibili limitazioni dello spostamento del minore da un Comune all'altro, ovvero dal genitore affidatario al non affidatario. Con il passaggio al D.P.C.M. del 22 marzo la situazione era comunque rimasta invariata, garantendo che i genitori potevano accompagnare i figli dall'ex coniuge anche se viveva in un Comune diverso, munendosi dell'autocertificazione. Tale diritto era stato successivamente inserito nella sezione FAQ, affermando che gli spostamenti per raggiungere o condurre presso di sé i figli minorenni erano consentiti anche da un Comune all'altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, precisando che ciò poteva avvenire

secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, ma anche in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Dopo tale decreto, dunque, il diritto di visita e di trasferimento dei minori era stato consentito, con l'avvertimento di munirsi del provvedimento giudiziale che lo disponeva, di autocertificazione, adottando le prescrizioni e cautele sanitarie, rimettendo al buon senso dell'adulto ogni valutazione in relazione al superiore interesse del minore, ossia situazioni che avrebbero potuto indurre il genitore più esposto al COVID-19 (per zona) a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli.

Con il decreto del 1° aprile, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 era stata prorogata fino al 13 aprile 2020, senza nessun chiarimento in merito al diritto di visita, nonostante l'avvenire di situazioni contrastanti dei Tribunali.

Stesso risultato con il successivo D.P.C.M. del 10 aprile, che estendeva la situazione fino al 3 maggio.

Invece, con il D.P.C.M. entrato in vigore il giorno 4 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale, veniva stabilito al suo art. 1 che erano consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti purché venisse rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento, anche mediante l'uso di mascherine e guanti.

Già però nei chiarimenti del D.P.C.M. precedente lo stesso Governo aveva risolto tale aspetto, tuttavia si erano generate pronunce di Tribunali che avevano

letteralmente vietato il diritto di visita al genitore non collocatario. Venivano quindi consentiti gli spostamenti tra Comuni diversi, ai fini dell'esercizio del diritto di visita così come stabilito dal Giudice in apposito provvedimento di separazione o divorzio, ritenendo pertanto legittimo lo spostamento del genitore non collocatario presso la residenza del figlio minore ai fini dell'esercizio del diritto di visita stabilito dal Giudice in sede di separazione o divorzio, pur sempre nel rispetto del principio di distanza interpersonale e utilizzo di mascherine. Il rispetto di tali accorgimenti, oltre che di buon senso, era certamente utile oltre che obbligatorio, per non vanificare gli sforzi sostenuti da tutte le persone fino a quel momento e, soprattutto, uno strumento di tutela del diritto alla salute personale e dei propri cari. Successivamente, le FAQ pubblicate dal governo in data 5 maggio del 2020 ribadivano che gli spostamenti per raggiungere o condurre presso di sé i figli minorenni erano consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovevano in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

## **2.2 UNCC E RISPOSTE DEI TRIBUNALI**

Il diritto di visita ai figli per i genitori separati o divorziati è rimasto inalterato durante l'emergenza sanitaria, ma nella pratica sono tanti i dubbi sorti, che diedero vita a ulteriori contrasti.

Nel caso di interruzione delle frequentazioni tra i genitori e i figli, il Tribunale di Terni, con un'ordinanza del 30 marzo, aveva suggerito il ricorso a modalità da remoto, quali ad esempio le video chiamate, nelle quali l'operatore del servizio socioassistenziale mettesse in contatto il padre con ciascun figlio, assicurando la propria presenza per l'intera durata della chiamata, per far sì che il rapporto con i ragazzi non si perdesse durante le settimane di isolamento.

Su questo tema si era anche espressa la commissione famiglia dell'Unione Nazionale Camere Civili che aveva realizzato una sorta di vademecum utile per gestire le casistiche più ricorrenti. Il fine era quello di prevenire i contrasti, nel rispetto del minore, conciliando il diritto alla bigenitorialità, allo stesso riconosciuto, con quello alla salute. I dubbi posti sono stati:

- se fosse corretto o meno sospendere il diritto di visita del genitore identificato come non collocatario, stante i divieti posti dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e seguenti;
- se fosse eventualmente necessario rivedere gli accordi in vigore;
- se fosse vietato spostare i figli da dove si trovavano al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

Nel documento elaborato dall'UNCC si spaziava dunque dall'alternanza nella frequentazione dei genitori in presenza di un provvedimento del giudice o in sua assenza, dalla frequentazione nel caso di genitori residenti in comuni diversi, sino a considerazioni più generali in ordine agli obblighi alimentari, agli oneri più disparati (scolastici, sportivi, ecc.) e alla possibilità di spostamento per le eventuali babysitter. Il consiglio, ad ogni modo, era quello di riunire i tempi in modo da evitare di esporre il minore e i genitori stessi a frequenti spostamenti e dunque al contagio. In mancanza del provvedimento giudiziale, la situazione apparentemente più complicata sarebbe stata più facile da gestire, non esistendo la discriminazione tra collocatario e non collocatario e con una responsabilità genitoriale attribuita comunque ad entrambi. Perciò unico presupposto era quello di usare il buon senso, garantendo modalità di frequentazione con entrambi i genitori ed evitando spostamenti con mezzi pubblici e contatti con situazioni potenzialmente a rischio, come ad esempio, il contatto tra minori e nonni. L'UNCC inoltre, in riferimento alla limitazione degli spostamenti in comuni diversi, aveva definito che tale divieto non avrebbe riguardato i genitori residenti in comuni differenti e dunque gli spostamenti per vedere i figli sarebbero stati consentiti, ovviamente nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie. L'UNCC, infine, era intervenuta anche sui problemi che si sarebbero potuti presentare riguardo gli oneri quali la mensa scolastica e lo scuolabus, palestre, piscine o corsi di istruzione e lo spostamento dei collaboratori domestici, come la babysitter.

Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti in comuni diversi, si erano registrate comunque posizioni altalenanti nella giurisprudenza di merito: se per il Tribunale di Verona (decreto del 27 marzo 2020) il diritto di visita non si doveva interrompere e andava disciplinato alternando 15 giorni con ciascun genitore, per quello di Bari (ordinanza 26 marzo 2020) le visite andavano sospese e i rapporti con l'altro genitore sarebbero stati "coltivati" via Skype. Quest'ultimo aveva accolto l'istanza del genitore, ritenendo che, gli incontri del figlio con l'altro genitore dimorante in un Comune diverso da quello di residenza del minore, non rispettassero le condizioni di sicurezza e prudenza fissate dal D.P.C.M. del 9 marzo, dal D.P.C.M. dell'11 marzo, dal D.P.C.M. del 21 marzo, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22 marzo, finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, mediante limitazioni dei movimenti dei cittadini sul territorio. Inoltre, si riteneva che qualora fossero consentiti gli incontri con il padre, non sarebbe stato possibile accertare se il minore fosse stato esposto o meno a contagio, per cui, al suo rientro presso l'abitazione del genitore collocatario, avrebbe potuto mettere in pericolo la salute degli altri soggetti. Dunque, per il Tribunale il diritto-dovere dei genitori e figli di incontrarsi era recessivo rispetto ai limiti alla circolazione delle persone per motivi sanitari, sanciti dall'art. 16 della Costituzione e al diritto alla tutela della salute previsto dall'art.32 della Costituzione; tra il diritto del genitore di godere della presenza dei figli e quello alla salute, entrambi sanciti da norme costituzionali, prevaleva quello alla salute dei minori. Per tali ragioni, il Giudice

aveva sospeso le visite paterne, con ripresa al momento della cessazione dell'emergenza epidemiologica, disponendo altresì che, nel frattempo, i contatti tra padre e figlio potevano essere esercitati mediante videochiamate o Skype.

Il Tribunale di Trento, con il decreto del 6 aprile 2020, aveva deciso di accogliere il ricorso presentato dalla madre con cui vivono i figli dando un'interpretazione restrittiva alle norme che limitano gli spostamenti dettate dal D.P.C.M. del 22 marzo per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19. I giudici avevano infatti sospeso provvisoriamente gli incontri tra il padre, che viveva a Milano, e i figli, senza "sostituirli" con visite da remoto via Skype o in videochat. Nel decreto facevano riferimento al protocollo da rispettare per l'intera durata di efficacia del D.P.C.M. del 22 marzo che, all'articolo 1, vietava alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovavano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. I giudici, infatti, ritenevano che tra le eccezioni al divieto di spostamento tra comuni non rientrava l'esercizio del diritto/dovere dei genitori di frequentazione con i figli minori non stabilmente conviventi, con l'intento di ridurre al minimo indispensabile la circolazione delle persone per limitare le possibilità di contagio. La decisione del Tribunale di Trento sembrava andare in controtendenza rispetto alle indicazioni date dalle FAQ pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri, in base alle quali gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni



presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, erano consentiti anche da un comune all'altro, purché si optasse per il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario. Ma ovviamente le FAQ rappresentavano dei chiarimenti e avevano valenza normativa.

Il Tribunale di Roma, con una decisione del 7 aprile, aveva accolto il ricorso di un padre ordinando alla madre separata, in vacanza in Trentino di riportare il figlio minore a Roma per consentirgli di trascorrere col papà le festività pasquali come prestabilito. Per il giudice, gli incontri con il padre non avrebbero esposto il figlio ad alcun rischio ulteriore se non quello generale legato al diffondersi del virus, tenendo anche conto che la città di Roma appariva meno rischiosa rispetto al Trentino-Alto Adige, più vicino alla Lombardia e al Veneto, vale a dire le regioni più colpite dal Covid-19.

Il provvedimento del Tribunale di Milano dell'11 marzo 2020 si era orientato a considerare l'art.1 comma 1 lett. a non in contrasto con l'attuazione delle disposizioni preesistenti relative ai figli. Infatti, erano consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, per cui nessuna chiusura di ambiti regionali poteva giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti. Il Tribunale aveva, dunque, rigettato l'istanza di un genitore volta ad ottenere la limitazione del diritto di visita dell'altro in ragione della situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e del rischio di contagio. I

genitori avevano precedentemente concordato il mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un calendario di frequentazioni degli stessi col genitore non collocatario. Accordo da considerarsi vincolante, precisa il Tribunale. Infatti, il D.P.C.M. non precludeva il rientro presso la residenza o domicilio, come poi chiarito dal Governo nelle proprie FAQ, definendo permessi gli spostamenti per attuare il diritto di visita e frequentazione del figlio. Era stato infatti specificato che nei comprovati motivi di assoluta urgenza rientrava il diritto di visita dei genitori separati, che legittima lo spostamento da un Comune all'altro. Il decreto del 9 marzo affermava, dunque, che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore, erano consentiti, secondo le modalità previste dal Giudice.

Il Tribunale di Napoli, il 26 marzo 2020, si era pronunciato ritenendo che, nel contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, la disciplina delle visite non avrebbe potuto più prevedere gli spostamenti dei minori, né, di fatto, le frequentazioni presso il domicilio del genitore collocatario. Accogliendo l'istanza di sospensione avanzata dalla madre collocataria, il Tribunale partenopeo aveva disposto che la frequentazione genitori-figli fosse assicurata con colloqui da remoto mediante videochiamata.

Va, comunque, ricordato che si è trattato di provvedimenti temporanei suscettibili, ad allarme rientrato, di cedere il passo al ripristino dell'originario regime di frequentazione tra genitori e figli.

## **CONCLUSIONI**

### **CONCLUSIONI PERSONALI**

A questo punto trovo appropriato ed al tempo stesso doveroso esprimere qualche considerazione personale riguardo alla tematica di cui ci stiamo occupando.

Nella complessità dei tempi moderni il ruolo di genitore è già di per sé difficile e gravoso, in misura ancora maggiore nei casi di separazioni o divorzi e ancor più in questo periodo di emergenza sanitaria che ci affligge. Il COVID-19 non solo ha sconvolto la quotidianità di milioni di italiani, ma ha anche privato della consueta spensieratezza e della tranquilla normalità, spesso già precaria, le visite dei figli presso il genitore non collocatario. Se tale problematica è stata di minore entità per i genitori non collocatari che abitano vicino ai figli, diversa è stata la situazione per quelli lontani o che, non avendo una propria abitazione, vivono con i propri genitori anziani e pertanto a più alto rischio di contagio. A render ancora più complesso il tutto sono state le posizioni altalenanti della giurisprudenza, che come accennato precedentemente, colta anch'essa alla sprovvista, non ha dato un parere univoco ma diverse sentenze a volte anche contrastanti.

Personalmente, trovo che questa distanza fisica tra il genitore non collocatario e il proprio figlio debba essere vista come un segno d'amore volto a tutelare la salute di entrambe le parti. Inoltre, queste circostanze hanno fatto sì che diverse famiglie

potessero riallacciare con più serenità i rapporti, allo scopo di far comprendere ai propri figli ciò che l'Italia, come tutti gli altri Paesi del mondo, sta combattendo in modo da superare al meglio questo ostacolo.

In conclusione, posso affermare che mai come ora l'intera Italia si è scoperta unita nella paura e nel coraggio di combattere il COVID-19; ciò ci dovrebbe dare modo di comprendere come la salute dei minori e delle persone a loro vicine debbano essere considerate come prevalenti rispetto al diritto del genitore di poter essere partecipe fisicamente alla vita del figlio.

Ovviamente tali disposizioni saranno temporanee e via via meno vincolanti con il passare dell'emergenza COVID-19; però, un'indicazione per il futuro potremmo averla ricavata, e cioè che, fatti salvi i diritti previsti dalla legge, gli odi, le vendette e i rancori reciproci dei coniugi dovrebbero sempre cedere il passo di fronte alla salute fisica e mentale dei figli dai quali, invece, e per fortuna, non si divorzia mai.

## BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI

### RIFERIMENTI

- AA.VV., *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile - Undicesimo aggiornamento*, Utet Giuridica, 2018, p. 401 – 402 – 403.
- M. DOGLIOTTI, *Separazione e Divorzio*, UTET, 1995, p. 86 – 87 – 88.
- GIANCARLO GIUSTI – GIOVANNI GIUSTI, *Il diritto processuale della famiglia*, Utet Giuridica, 2018, p. 1720 e ss.
- M. MAGLIETTA, *Bigenitorialità ai tempi del Covid-19: il rebus sugli “spostamenti congelati”*, da Guida al Diritto, 18 aprile 2020, p. 12 – 13.
- S. GATTI, *Coronavirus: alla ricerca di punti fermi tra regole, ordinanze e provvedimenti*, da Guida al Diritto, 18 aprile 2020, p. 14.
- M. CRISAFI, *Il fine è prevenire i contrasti nel rispetto del minore*, da Guida al Diritto, 18 aprile 2020, p. 24 – 25.
- V. MAGLIONE – S. PASCASI, *Separazioni, stop provvisorio alle visite tra padre e figli per l'emergenza Covid-19*, da Quotidiano del Diritto, 27 aprile 2020.
- A. STILLITANO, *COVID-19: il diritto di visita ai figli minori al tempo dell'emergenza sanitaria*, da 4cLegal, 02 aprile 2020.
- V. DE VELLIS, *Il diritto di visita del genitore ai tempi del Coronavirus*, dal Sole 24 Ore, 17 marzo 2020.
- F. SEGHETTI, *In regime emergenziale Covid-19 il diritto alla salute è prevalente su quello di mantenere e conservare rapporti significativi con il genitore non collocatario dimorante in un Comune diverso. Ammessi gli*

*incontri a distanza con le modalità offerte dalla tecnologia*, da Diritto.it, 08 aprile 2020.

- N. VINCI, *Affidamento condiviso e Coronavirus*, Da Altalex, 03 maggio 2020.
- D. PIAZZONI, *Il problema del diritto di visita e di frequentazione all'epoca del Covid-19*, da Rivista Famiglia, 23 marzo 2020.
- E. ONOFRIO, *La confusione dei tribunali sui genitori separati in tempi di coronavirus*, da Agi.it.